

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-59 del 08/01/2019
Oggetto	L.R. N. 7/2004, CAPO II. BERGONZINI PIETRO. RINNOVO DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL FIUME PANARO NEL COMUNE DI MARANO SUL PANARO (MO) AD USO AGRICOLO. PROC. MOPPT0050.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-36 del 04/01/2019
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno otto GENNAIO 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. N. 7/2004, CAPO II. BERGONZINI PIETRO. RINNOVO DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL FIUME PANARO NEL COMUNE DI MARANO SUL PANARO (MO) AD USO AGRICOLO. PROC. MOPPT0050.

Premesso che la L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", assegna:

- le funzioni amministrative in materia di concessioni del demanio idrico all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);
- le funzioni afferenti ai pareri, al nulla osta idraulico e alla sorveglianza idraulica all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, all'Agenzia Interregionale Fiume Po AIPO e al Consorzio della Bonifica Burana per quanto riguarda i corsi d'acqua di rispettiva competenza;

Richiamata la determinazione regionale n. 6652 del 15/07/2009, con la quale è stata rilasciata a Bergonzini Pietro, C.F. BRGPTR69C25L885R, la concessione del terreno demaniale, collocato in sponda idraulica sinistra del fiume Panaro, identificato catastalmente al foglio 12 fronte mappale 134 del comune di Marano sul Panaro per complessivi mq. 2.250, ad uso agricolo seminativo;

Dato atto che con istanza presentata in data 22/08/2018, assunta al protocollo di questa Struttura n. PGM0/2018/16518, Bergonzini Pietro ha richiesto il rinnovo della suddetta concessione ad uso agricolo, comunicando che è in atto la conversione delle colture da seminativo ad arboreo irriguo, con piante di vite e ciliegio.

Ricevuto in data 16/11/2018, con protocollo n. PGM0/2018/23857, il nulla osta idraulico del Servizio coordinamento programmi speciali e presidi di competenza di Modena;

Considerato che in seguito alla pubblicazione della domanda di rinnovo di concessione sul BURER n. 283 del 05/09/2018, entro i termini previsti dalla L.R. n. 7/2004, non sono state presentate opposizioni od osservazioni;

Constatato che:

- la domanda di rinnovo è stata presentata dopo la scadenza della concessione;
- dal 14/07/2015, data di scadenza della precedente concessione, fino al 22/08/2018, data in cui è stata presentata l'istanza di rinnovo, il terreno demaniale in oggetto è stato occupato senza titolo concessorio;

Verificato che Bergonzini Pietro ha versato in data 31/12/2018:

- l'importo di € 395,84, relativo agli indennizzi risarcitori per l'occupazione senza titolo della risorsa demaniale dal 14/07/2015 al 22/08/2018, il cui valore è stato calcolato come indicato nell'art. 8, comma 1 della L.R. n. 11/2018;
- la somma di € 56,59 per il canone dell'anno 2018, pari, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, a quattro dodicesimi dell'importo del canone annuo di € 169,76;
- l'importo di € 125,00 relativo all'integrazione del deposito cauzionale già versato in relazione alla precedente concessione a garanzia dei propri obblighi, e che verrà restituito qualora risultino adempiuti gli obblighi relativi alla concessione al termine della stessa;

Ritenuto, pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che il rinnovo della concessione in oggetto possa essere assentito;

Visti:

- il T.U. sulle opere idrauliche delle diverse categorie 25 luglio 1904 n. 523 ed il R.D. 19 novembre 1921 n. 1688;
- il D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche;
- la Legge 5 gennaio 1994 n. 37;
- la L.R. 14 aprile 2004 n. 7 e s. m. ed i., in particolare il capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- le D.G.R. n. 895/2007, n. 913/2009 e n. 1622/2015;
- l’art. 8 della L.R. n. 2/2015;

Dato atto che:

1. il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;
 2. il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n.472 a Modena;
 3. le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell’Agenzia, www.arpae.it;
- Per quanto precede,

IL DIRIGENTE DETERMINA

- a) di rilasciare, salvo i diritti dei terzi, a Bergonzini Pietro, C.F. BRGPTR69C25L885R, la concessione per l’occupazione di terreno demaniale, collocato in sponda sinistra del fiume Panaro, identificabile catastalmente al foglio 12 fronte mappale 134 del comune di Marano sul Panaro (MO), con una superficie di mq. 2.250, ad uso agricolo per colture irrigue di vite e ciliegio;
- b) di approvare il disciplinare, firmato dal Concessionario in data 04/01/2019 ed allegato come parte integrante del presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni da osservare nell’esercizio della concessione;
- c) di stabilire che il rinnovo della concessione è assentito fino al 31/12/2030, con l’obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti o che dovessero essere emanati in materia di polizia idraulica e in materia di tutela dell’Ambiente;
- d) di disporre che la concessione dovrà sottostare alle condizioni e prescrizioni del disciplinare e del nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio coordinamento programmi speciali e presidi di competenza di Modena in data 16/11/2018, allegato al presente atto;

e) di dare ordine che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;

f) di attestare che l'originale del presente atto e del disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E;

g) di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna.

Il presente atto viene pubblicato sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Responsabile della Struttura Autorizzazioni
e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Barbara Villani

(originale firmato digitalmente)

**STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
DISCIPLINARE DI CONCESSIONE**

Proc. MOPPT0050

Concessionario: BERGONZINI PIETRO, C.F. BRGPTR69C25L885R

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Rinnovo di concessione per l'occupazione di terreno demaniale, collocato in sponda idraulica sinistra del fiume Panaro, identificabile catastalmente al foglio 12 fronte mappale 134 del comune di Marano sul Panaro (MO), con una superficie di mq. 2.250, ad uso agricolo per colture irrigue di vite e ciliegio.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

Il rinnovo di concessione è assentito fino al **31/12/2030**.

ART. 3 – CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE

3.1 La L.R. n. 2/2015, all'art. 8 comma 1, stabilisce che, per le concessioni rilasciate in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio.

Il canone per l'anno 2018 è di **€ 56,59**, pari a quattro dodicesimi dell'importo del canone annuo di 169,76 euro.

A partire dal 2019 il canone annuo deve essere versato entro il **31 marzo di ogni anno**, maggiorato della percentuale annua calcolata dall'Istat in base alla variazione dei prezzi al consumo.

3.2 In applicazione dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 11/2018, l'importo totale della maggiorazione degli indennizzi dovuti per l'utilizzo senza titolo del terreno del demanio idrico dal 15/07/2015 al 22/08/2018, data della richiesta di concessione, è di **€ 395,84**.

3.3 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari a **€ 250,00**.

Il Concessionario deve provvedere ad integrare l'importo di **€ 125,00**, già versato nella precedente concessione, rilasciata con determinazione regionale n. 6652 del 15/07/2009, versando la somma di **€ 125,00**, come aggiornamento prima del ritiro della presente concessione.

3.4 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

3.5 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 4 – OBBLIGHI E PRESCRIZIONI

4.1 Il Concessionario è costituito custode del bene concesso per tutta la durata della concessione.

4.2 Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle prescrizioni dettate dal nulla osta idraulico del Servizio coordinamento programmi speciali e presidi di competenza, rilasciato in data 16/11/2018 ed assunto agli atti con protocollo n. PGMO/2018/23857.

4.3 Fanno carico al Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto e per la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione, segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

4.4 Il Concessionario dovrà risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio della concessione e così pure rispondere di ogni danno alle persone e/o animali, lasciando sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

4.5 La Struttura concedente non è responsabile per danni di natura idraulica quali falle e cedimenti arginali, né per quelli derivanti da incendio e vegetazione nell'ambito demaniale.

4.6 La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica e di circolazione stradale.

ART. 5 - VARIANTI E CAMBI DI TITOLARITÀ

5.1 Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda alla Struttura concedente.

5.2 In caso di cambio di titolarità della concessione, ne deve essere data tempestiva comunicazione e il sub ingresso potrà essere accordato previa valutazione della domanda documentata, sottoscritta dal Concessionario uscente e dall'aspirante al subentro.

ART. 6 - RINNOVO, REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE. RINUNCIA.

6.1 La concessione potrà essere rinnovata previa richiesta dell'interessato da inoltrare prima della sua scadenza.

6.2 La concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

6.3 Sono cause di decadenza:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o tecniche;
- il mancato pagamento di due anni di annualità;
- la sub concessione a terzi.

Sottoscritto per accettazione

Bergonzini Pietro

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.